

**STATUTO**  
**dell'UNIONE dei**  
**Comuni**  
**“CASTELLI MORENICI”**

PROVINCIA DI MANTOVA

APPROVATO DA

COMUNI	DELIBERE CONSILIARI	
	NUMERO	DATA
MEDOLE	02	09.03.2015
PONTI SUL MINCIO	02	28.02.2015

MODIFICATO DA

COMUNI	DELIBERE CONSILIARI	
	NUMERO	DATA
MEDOLE	11	06.05.2015
PONTI SUL MINCIO	17	22.04.2015

MODIFICATO PER NUOVA ADESIONE DA

COMUNI	DELIBERE CONSILIARI	
	NUMERO	DATA
MEDOLE		
PONTI SUL MINCIO		
SOLFERINO		

Publicata sul BURL n. 41 del 07.10.2015

Ripubblicato sul BURL N. del

## TITOLO I

### PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Istituzione dell’Unione dei Comuni “CASTELLI MORENICI” tra i Comuni di Medole, Ponti sul Mincio e Solferino per la gestione associata di funzioni e servizi.*
- Art. 2 – Finalità dell’Unione.*
- Art. 3 – Principi e criteri generali dell’azione amministrativa.*
- Art. 4 -- Durata.*
- Art. 5 – Recesso di un Comune e scioglimento dell’Unione.*
- Art. 6 – Adesione di un nuovo Comune*
- Art. 7 – Funzioni e modalità di attribuzione delle competenze dell’Unione*

## TITOLO II

### ORGANI DI GOVERNO

#### Capo I

#### Organi dell’Unione

- Art. 8 – Organi*

#### Capo II

#### Consiglio dell’Unione

- Art. 9 – Composizione ed organizzazione interna*
- Art. 10 – Competenze*
- Art. 11 – Diritti e doveri dei membri*
- Art. 12 – Decadenza e dimissioni dei membri*
- Art. 13 – Convocazione del Consiglio*
- Art. 14 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio*

#### Capo III

#### Il Presidente e la Giunta

- Art. 15 – Elezione del Presidente*
- Art. 16 – Composizione e elezione della Giunta*

*Art. 17 – Il Presidente dell'Unione*

*Art. 18 – Il Vicepresidente dell'Unione*

*Art. 19 -- La Giunta dell'Unione*

*Art. 20 --Dimissioni e cessazione della carica del Presidente*

*Art. 21 -- Normativa applicabile*

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

*Art. 22 - Principi generali*

*Art. 23 - Segretario dell'Unione*

*Art. 24- Personale dell'Unione*

*Art. 25 - Principi in materia di gestione del personale*

*Art. 26 - Principi di collaborazione*

*Art. 27 - Principi della partecipazione*

*Art. 28 -- Principi in materia di servizi pubblici locali*

### **TITOLO IV**

#### **FINANZA E CONTABILITA'**

*Art. 29 -- Finanze dell'Unione*

*Art. 30 -- Bilancio e programmazione finanziaria*

*Art. 31 -- Ordinamento contabile e servizio finanziario*

*Art. 32 -- Revisione economica e finanziaria*

*Art. 33 -- Affidamento del servizio di Tesoreria*

### **TITOLO V**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Capo I**

##### **Norme transitorie**

*Art. 34 -- Segretario*

*Art. 35 -- Atti regolamentari*

**Capo II**

**Norme finali**

*Art. 36 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

*Art. 37 - Proposte di modifica dello Statuto*

*Art. 38 - Norma transitoria*

*Art. 39 - Norma finale*

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI FONDAMENTALI**

### ***Art. 1 – Istituzione dell’Unione dei Comuni “CASTELLI MORENICI” tra i Comuni di Medole, Ponti sul Mincio e Solferino per la gestione associata di funzioni e servizi.***

1. In attuazione dell’art. 18 della L.R. n. 19/2008; della legge n. 56 del 07/04/2014, e nel rispetto dei principi del D.L.gs 18/08/2000 n. 267 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali, di seguito brevemente indicato “Testo Unico”, è costituita l’Unione dei Comuni di Medole, Ponti sul Mincio e Solferino, in provincia di Mantova, denominata “CASTELLI MORENICI”, per brevità di seguito definita Unione.
2. La sede dell’Unione è situata a Ponti sul Mincio. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere ubicati anche in sede diversa, purché ricompresa nell’ambito del territorio che la delimita e purché la collocazione sia concordata preventivamente dai membri del Consiglio dell’Unione.
3. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L’Unione è dotata di una propria sezione presso ogni Comune. Nel sito web istituzionale dei Comuni associati sarà inserito il collegamento all’Albo on-line dell’Unione.

### ***Art. 2 – Finalità dell’Unione.***

1. L’Unione persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. E' compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.
3. L’Unione valorizza e promuove le positive specificità locali, tutelando le singole municipalità e la loro identità.
4. L’Unione ha lo scopo principe di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economiche, finanziarie, tecniche, umane e strumentali in capo all’Unione, al fine di diminuire il costo ovvero non aumentarne l’ammontare complessivo.

***Art. 3 -- Principi e criteri generali dell'azione amministrativa.***

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed alla riduzione dei costi.
2. In particolare, l'Unione:
  - a) assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio;
  - b) mantiene i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici secondo il principio della leale collaborazione;
  - c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di capacità, esperienza, responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;
  - d) assume ed organizza i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
  - e) promuove la semplificazione dell'attività amministrativa;
  - f) persegue il principio dell'uniformità nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
  - g) si impegna a diminuire l'ammontare complessivo del gettito derivante dall'applicazione di tariffe, imposte e tasse, obiettivo indispensabile al mantenimento in essere dell'Unione.

***Art. 4 Durata.***

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

***Art. 5 -- Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione.***

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con propria deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tal contesto i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'ente soppresso.
4. I termini di cui ai commi due e tre debbono in ogni caso consentire la possibilità della iscrizione a bilancio, dei singoli Comuni, degli stanziamenti relativi alle funzioni e/o servizi assunti nonché

consentire il rispetto dei termini di legge per la adozione delle deliberazioni delle tariffe ed aliquote d'imposta e comunque di quanto previsto dagli articoli 170 e 172 del Testo Unico.

5. La destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione, in caso di recesso di uno dei Comuni, verrà deliberato dal Consiglio dell'Unione cercando un comune accordo, previa valutazione dei beni all'atto di recesso con precedenza al valore stimato in percentuale alla popolazione del Comune recedente. In ogni caso, il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
6. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione il personale ritorna al Comune di provenienza, mantenendo il ruolo e la qualifica professionale acquisiti durante la permanenza nell'Unione.
7. L'accordo di programma di cui al comma 3, dell'art. 3 nei casi previsti del comma 1 e 3 del presente articolo, deve disciplinare i rapporti fra gli enti partecipanti per le ipotesi di recesso e di scioglimento.
8. Il recesso di un Comune prima dei 10 anni, così come disciplinato dal precedente comma 2, comporta a carico del Comune recedente la restituzione della contribuzione pubblica sui servizi gestiti in forma associata dall'Unione, per l'importo percepito negli anni di permanenza nell'Unione medesima. Indipendentemente dalle cause che determinano un recesso, il Comune che recede dovrà versare una penale di euro 9.000,00 all'Unione.
9. Qualora un Comune dimostri un ingiustificato aggravio delle spese dell'Unione, può chiedere il recesso da una singola funzione a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. In questo caso la penale è di euro 1.000,00 per ogni funzione dalla quale si recede. E', comunque, obbligatorio gestire almeno cinque funzioni dell'Unione.

#### ***Art. 6 – Adesione di un nuovo Comune***

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni deve essere deliberata dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione e dal Consiglio dell'Unione con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Nella deliberazione di adesione si deve specificare la decorrenza dell'adesione ed i nuovi rapporti finanziari che si instaurano fra gli Enti.
2. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi o delle funzioni in carico all'Unione al momento dell'adesione.

#### ***Art. 7 – Funzioni e modalità di attribuzione delle competenze dell'Unione***

1. Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali, attraverso la stipula di apposite convenzioni, che saranno approvate dalla Giunta dell'Unione e dalle Giunte dei singoli Comuni.

L'Unione esercita in forma unificata per tutti i Comuni aderenti, le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e cioè:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale

2. Il trasferimento delle competenze si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli comunali aderenti, di conformi delibere, nelle quali sono disciplinati i profili organizzativi di ciascuna funzione o servizio ed i rapporti finanziari tra gli enti e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.

3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti

di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.

4. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi se non da parte di tutti i Comuni costituenti.

## **TITOLO II**

### **ORGANI DI GOVERNO**

#### Capo I

#### Organi dell'Unione

#### **Art. 8 -- Organi**

1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei soli rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
1. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni dirigenziali o di Responsabili di P.O.
2. Tutte le cariche nell'Unione sono esercitate a titolo gratuito.

#### Capo II

#### Il Consiglio

#### **Art. 9 -- Composizione ed organizzazione interna**

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da un totale di tre membri per ogni Comune aderente così individuati:
  - il Sindaco del Comune partecipante all'Unione è membro di diritto;
  - due consiglieri per singolo Comune eletti dai rispettivi Consigli Comunali.I consiglieri sono eletti con il sistema del voto limitato, in modo da garantire almeno un rappresentante della minoranza consiliare. Nel caso in cui, in un Comune, non sia presente la minoranza nel proprio consiglio comunale, questo garantisce la presenza complessiva dei membri assegnati.  
Resta inteso che la composizione deve rispettare la normativa vigente al momento della costituzione dell'Unione.

2. Il Consiglio adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Ai membri del Consiglio non spetta nessun compenso a titolo di gettone di presenza alle sedute.

#### ***Art. 10 -- Competenze***

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza dei Consigli comunali e non incompatibili con il presente Statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio dell'Unione, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio stesso esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente e la Giunta forniscono semestralmente al Consiglio dell'Unione rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentono di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società nelle quali l'Unione subentra ai Comuni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso Enti, Aziende, Istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla Legge.
5. Il Consiglio approva i regolamenti e le relative modifiche.
6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

#### ***Art. 11 -- Diritti e doveri dei membri***

1. I membri del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I membri del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

#### ***Art. 12 -- Decadenza e dimissioni dei membri***

1. Decade il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto, da parte del Consiglio, della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio dell'Unione, indirizzate per iscritto al Consiglio stesso, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di membro dal Consiglio dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo membro del Consiglio dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio stesso.

#### ***Art. 13 -- Convocazione del Consiglio***

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato:
  - dal Presidente;
  - su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri del Consiglio dell'Unione;
  - su richiesta della Giunta dell'Unione.
2. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto -anche telematico - del Presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta. Nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal presente articolo.
4. Per le sedute ordinarie, ovvero quando si approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione, l'avviso deve essere comunicato a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia comunicato 24 ore prima della data della convocazione.

5. La consegna dell'avviso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma o mediante posta elettronica.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo on-line del Comune ove ha sede l'Unione, entro gli stessi termini di cui al precedente comma 4 e in quello degli altri Comuni aderenti.
7. La seconda convocazione non potrà avere luogo se non trascorso almeno un giorno dalla prima e deve essere preannunciata nell'avviso di convocazione.

***Art. 14 -- Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio.***

1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la metà più uno dei membri in carica.
2. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

**Capo III**

**Il Presidente e la Giunta**

***Art. 15 – Elezione del Presidente***

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata d'intesa tra i Sindaci entro quindici giorni dall'insediamento dell'Unione e presieduta dal Sindaco del Comune con più residenti risultanti dall'ultimo censimento, il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza qualificata il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. Le funzioni di Segretario nella prima seduta sono svolte dal Segretario del Comune del Sindaco che presiede.
2. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta.
3. Il Presidente rimane in carica per 3 (tre) anni decorrenti dall'elezione.

***Art. 16 -- Composizione e elezione della Giunta***

1. La Giunta è composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.
2. La cessazione – per qualsiasi causa – dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la cessazione dell'ufficio di assessore nella Giunta dell'Unione. In tal caso subentra chi assume la funzione sostitutiva.
3. Ai membri della Giunta non è corrisposta indennità di funzione.

***Art. 17 – Il Presidente dell'Unione***

1. Nella seduta successiva alla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della nomina del Vicepresidente e delle deleghe assegnate agli Assessori dell'Unione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente costituenti il programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, che devono garantire condizioni di pari opportunità per promuovere la presenza di entrambi i sessi, il Presidente della stessa provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il Presidente dell'Unione, d'intesa con i Sindaci, può proporre la convocazione in Consiglio generale dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa, per recepire eventuali istanze o proposte e per la discussione di altri argomenti.

#### ***Art. 18 – Il Vicepresidente dell'Unione***

1. Il Vicepresidente, nominato tra i membri della giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento temporaneo o di decesso.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vicepresidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

#### ***Art. 19 -- La Giunta dell'Unione***

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o dei Responsabili d'Area.

#### ***Art. 20 --Dimissioni e cessazione della carica del Presidente***

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.  
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Ogni causa di cessazione del Presidente dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione dei nuovi organi.
4. In caso di vacanza dalla carica per decesso, dimissioni o decadenza dalla carica di Sindaco il Vice-Presidente ne ricopre le funzioni fino alla convocazione del Consiglio dell'Unione per l'elezione del nuovo Presidente, tale seduta consiliare deve aver luogo entro trenta giorni.

***Art. 21 -- Normativa applicabile***

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico e di incompatibilità stabilite dalla legge per gli Enti locali.

## **TITOLO III**

### **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

***Art. 22 Principi generali***

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento di finalità e principi previsti nel presente Statuto nonché degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei Contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

***Art. 23 Segretario dell'Unione***

1. Il Segretario nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nell'attività di sovrintendenza dello svolgimento delle attività e, a tal fine, compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o di personale e gli propone gli interventi conseguenti.
2. Il Segretario sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili dei servizi competenti per materia e curando l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine, il Segretario convoca apposite riunioni organizzative e può costruire gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari.

3. Il Segretario dell'Unione è responsabile delle attività svolte dall'Unione. In particolare:
- a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
  - b) coordina i sistemi di pianificazione di forme alternative di gestione;
  - c) elabora secondo le direttive impartite dal Presidente, le proposte di bilancio;
  - d) coordina il processo di elaborazione, revisione, consolidamento o finalizzazione dei piani e programmi dell'Ente, al fine di garantire all'amministrazione, per la pianificazione e la gestione, un quadro di riferimento organico ed omogeneo dei criteri d'impostazione e di valutazione delle proprie attività;
  - e) coordina e gestisce il personale.
4. Il Segretario è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, è alla diretta dipendenza del Presidente. Cura la pianificazione e l'introduzione di misure operative idonee a migliorare l'efficacia e l'economicità dei servizi e dell'attività amministrativa. Assicura altresì l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei responsabili di servizio nell'attuazione degli obiettivi programmatici nel rispetto degli indirizzi dettati dagli organi di governo.
5. La nomina del Segretario è disposta mediante provvedimento del Presidente, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente. Il Segretario dell'Unione sarà un Segretario dei Comuni aderenti e si dovrà tendere ad avere un unico Segretario per tutti i Comuni e per l'Unione. Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la pubblicazione all'albo pretorio.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario le funzioni vicarie possono essere attribuite dalla Giunta dell'Unione, su proposta del Presidente, al Vice-Segretario nominato dal Presidente fra i Responsabili d'Area che abbiano i requisiti indicati o a un Segretario Comunale dei Comuni dell'Unione se esistente.

#### ***Art. 24 Personale dell'Unione***

1. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:
- a) la dotazione organica del personale, distinto in:
    - convenzione con i Comuni;
    - comandato dai Comuni;
    - proprio.

- b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti; in caso di comprovata necessità può assumere personale a tempo determinato e assegnare incarichi professionali. Può inoltre assumere personale proprio a tempo indeterminato mediante un protocollo d'intesa adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti, che disciplini come tale personale, in caso di scioglimento, transiterà ai Comuni.
  3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico – amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.
  4. Nel caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli dei Comuni interessati, così come disciplinato dal precedente art. 5, comma 6.

#### ***Art. 25 Principi in materia di gestione del personale***

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

#### ***Art. 26 Principi di collaborazione***

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione sempre più efficace ed economica. A tale scopo sarà necessario pervenire ad uffici unici per la gestione delle competenze dei Comuni e dell'Unione.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta obbligatoriamente iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrative tra i Comuni partecipanti.

#### ***Art. 27 Principi della partecipazione***

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. Per assicurare la partecipazione e l'informazione dei Consigli Comunali e delle Giunte Comunali potranno essere costituite, con provvedimenti del Presidente, delle apposite Commissioni o gruppi di lavoro i cui componenti saranno indicati dai relativi Sindaci.
3. L'Unione si impegna ad adottare o diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente o indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

***Art. 28 -- Principi in materia di servizi pubblici locali***

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni, senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.

## **TITOLO IV**

### **FINANZA E CONTABILITA'**

***Art. 29 -- Finanze dell'Unione***

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivati dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
4. Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.
5. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti secondo un criterio di proporzionalità in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e tenuto conto di altri parametri che verranno definiti nelle singole convenzioni di attribuzione di funzioni e servizi. L'Unione, tenendo

conto delle economie dei vari servizi, farà in modo di destinare ai territori dei singoli Comuni la maggior parte delle risorse da questi conferite.

6. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'accordo con i Comuni dell'Unione.
7. I commi 5 e 6 non operano in caso di passaggio contemporaneo di tutte le funzioni dei Comuni all'Unione.

#### ***Art. 30 -- Bilancio e programmazione finanziaria***

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina, al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

#### ***Art. 31 -- Ordinamento contabile e servizio finanziario***

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

#### ***Art. 32 -- Revisione economica e finanziaria***

1. L'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti, sarà nominato nel rispetto delle norme che regolano la materia.

#### ***Art. 33 -- Affidamento del servizio di Tesoreria***

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato nei modi e nelle forme di legge.
2. Nella fase transitoria sarà espletato dal Tesoriere del Comune sede dell'Unione.

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

## Capo I

### Norme transitorie

#### ***Art. 34 -- Segretario***

1. Fino alla nomina del Segretario da parte del Presidente, le funzioni di Segretario dell'Unione sono svolte dal Segretario Comunale del Comune in cui ha sede l'Unione.

#### ***Art. 35 -- Atti regolamentari***

Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti, per quanto compatibile, in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione. In caso di regolamenti che comportano difficoltà per le procedure, si applica il Regolamento del Comune Capofila o di altro Comune indicato dalla Giunta dell'Unione.

## Capo II

### Norme finali

#### ***Art. 36 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili***

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia.
2. Gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
3. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

#### ***Art. 37 - Proposte di modifica dello Statuto***

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, approvate dal Consiglio dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, sono inviate ai Consigli Comunali per il recepimento.

#### ***Art. 38 - Norma transitoria***

1. Entro il 31.12.2016 tutti gli Enti costituenti l'Unione approvano il presente Statuto. Qualora uno dei Comuni aderenti non dovesse procedere a tale adempimento decade automaticamente e con effetto immediato dall'Unione CASTELLI MORENICI.
2. Entro il 31 dicembre 2022 l'Ente che non avrà aderito alla totalità delle gestioni associate attivate, recede automaticamente dall'Unione con decorrenza 01.01.2023.
3. Sono ammesse deroghe a quanto previsto dai commi 1 e 2 purché condivise da tutti i Comuni.

***Art. 39 - Norma finale***

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo on-line dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono inviati al Ministero dell'Interno e alla Regione Lombardia. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.